



# COMUNE DI BARGHE

Provincia di Brescia

ORIGINALE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciannove** del mese di **Marzo** alle ore **18:00**, nella **sede municipale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>GUERRA GIOV BATTISTA</u>	SI	5	<u>GAZZAROLI ALBERTO</u>	SI
2	<u>CERESA ILARIO</u>	SI	6	<u>MARMENTINI ANDREA</u>	SI
3	<u>OGNIBENI ROBERTA</u>	SI	7	<u>VEZZONI MARIA</u>	SI
4	<u>BACCHETTI DANIELA</u>	SI	8	<u>ZORZI ROBERTA</u>	SI

**PRESENTI: 7**

**ASSENTI: 1**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Alberto dott. Lorenzi** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Guerra Giov Battista - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI..

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visto l'articolo 1 comma 682 della L. 27/12/2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). -Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.

“Comma 682

In vigore dal 1 gennaio 2014

682. Con **regolamento** da adottare ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;(…)”

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666).

Visto l'art. 238 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.TITOLO IV TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI del seguente tenore:

“ART. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

In vigore dal 26 agosto 2010

1. Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#). La tariffa di cui all'[articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.”

Visti i seguenti commi dell'art. 1 Disciplina TARI [L. n. 147 del 27 dicembre 2013](#):

- Comma 641: il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- Comma 649 I° per.: nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a

provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- Comma 649 II° per.: per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
- Comma 649 III° per.: con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e magazzini di materie prime e di mercifunzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione
- Comma 682 lett. A) punto 5: con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

....Omissis....

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Vista la Circolare n. 47505 del 9 dicembre 2014 del Ministero delle Finanze, nella quale, dopo avere evidenziato l'intassabilità delle aree sulle quali vengono prodotte in via prevalente rifiuti speciali, il Ministero precisa che "non può ritenersi corretta l'applicazione del prelievo alle superfici destinate alle attività produttive, con la sola esclusione della parte di essa occupata dai macchinari".

Viste in proposito:

- la Sentenza d'appello n. 3872/67/15 del 20 luglio 2015 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sezione distaccata di Brescia), con riferimento al contenzioso in essere tra l'ente impositore dell'obbligazione tributaria, e un'azienda che, in quanto produttrice di rifiuti speciali, aveva contestato il subito scomputo dalla superficie tassabile delle proprie sale di lavorazione, solo limitatamente alle porzioni di esse occupate dagli impianti produttori di rifiuti speciali, sulla base di specifica norma prevista al riguardo dal Regolamento comunale per l'applicazione del tributo. L'azienda ha vinto sia in primo grado che in appello.
- la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sezione V - tributaria) n. 9859 del 13 maggio 2016, con la quale è stato respinto il ricorso di un Comune, già dichiarato soccombente dalla Commissione Tributaria Regionale, adita da un'azienda produttrice di rifiuti speciali non espressamente assimilati, (e, a ben vedere, neppure assimilabili), - nel caso di specie costituiti da rottami ferrosi, - che si era vista assoggettare a TIA l'intera superficie aziendale.

## **PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI E DEROGHE/ RIDUZIONI TARIFFARIE.** **CONSIDERAZIONI DI DIRITTO**

**Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA - Napoli, Sezione 1 Sentenza 9 gennaio 2019, n. 125 Data udienza 19 dicembre 2018.**

"(...) L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre **le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza della previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti** (cfr., Cassazione civile sez. trib., 22/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep. 22/09/2017), n. 22130).

In relazione, ad esempio, alle ipotesi in cui è prevista l'esclusione dalla corresponsione della TARI, l'art. 1, comma 649 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Da tale normativa, dunque, emerge che, in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, **non è prevista l'esclusione della corresponsione della TARI per il solo fatto che il contribuente proceda autonomamente allo smaltimento dei rifiuti; è, infatti, prevista solo la possibilità di una riduzione dell'ammontare** della stessa.

Va, peraltro, evidenziato che la possibilità dello smaltimento dei rifiuti alternativo a quello comunale non può essere frutto di un'iniziativa privata, ma deve essere concordata con l'amministrazione comunale. Tanto si desume, peraltro, anche dal cd. "baratto amministrativo", previsto dall'art. [190 del d.lgs. 50/2016](#), secondo cui "Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati". La stessa norma dispone che "In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di

attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa (...)

art. 1, comma 659 della legge n. 147/2013, secondo cui “il comune con regolamento di cui all’art. [52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), può prevedere **riduzioni** tariffarie ed **esenzioni** nel caso di:a) abitazioni con **unico** occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso **stagionale** od altro uso **limitato e discontinuo**; c) locali, **diversi** dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso **stagionale** o ad uso **non continuativo**, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di **sei** mesi all’anno, **all'estero**; e) fabbricati **rurali** ad uso **abitativo**; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.””.

Nel Prototipo di regolamento, pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze, per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sostituita dalla TARI a decorrere dal 1° gennaio 2014, al comma 5 dell’articolo 10, rubricato «Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio», è espressamente indicato che «per fruire dell’esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, eccetera), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b) comunicare entro il mese di ... dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate».

A ciò bisogna aggiungere che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di TARSU, ma che può estendersi anche alla TARI, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione dalla superficie tassabile delle aree produttive di rifiuti speciali, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (si vedano, fra le altre, le sentenze n. 9214 del 13 aprile 2018, n. 7647 del 28 marzo 2018, l’ordinanza n. 3799 del 16 febbraio 2018, le sentenze n. 21250 del 13 settembre 2017 e n. 5377 del 4 aprile 2012).

In particolare, nella sentenza n. 9214 del 13 aprile 2018, la Corte di Cassazione precisa che «il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l’articolo [62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), è, invero, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali è subordinata all’adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.» (vedi anche [Cass. n. 11351 del 6 luglio 2012](#); [Cass. n. 17703 del 2 settembre 2004](#)).

Richiamati i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti, (integrati dalle pertinenti disposizioni esposte agli artt. 682 ÷ 683 e 690 ÷ 692), che comportano:

- criteri ministeriali qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione ai rifiuti urbani di determinate tipologie di rifiuti speciali prodotti da un gran numero di attività extradomestiche,;
- la riorganizzazione del servizio rifiuti per ambiti territoriali, dopo la pronunciata soppressione, ad opera del [D.L. n. 179/2012](#) (poi convertito nella [Legge n. 221/2012](#)), delle originarie Autorità d’Ato su base provinciale, con previsione di nuovi (e sostitutivi) Enti d’Ambito, comunque, con conferma dell’erogazione del servizio in area vasta, adopera di un unico gestore imprenditoriale;
- il fatto che rimangano in capo ai singoli Comuni le determinazioni tariffarie per la copertura dei costi del servizio fornito dal gestore, sia attraverso la più diffusa forma tributaria, che nei casi (per ora, in effetti, abbastanza circoscritti), di intervenuta opzione dei comuni per il regime privatistico di tipo commerciale, consentito dal comma 668, anche in assenza dei sovraordinati criteri d’emanazione ministeriale, previsti, per ora solo sulla carta, dal cit. comma 667;
- all’interno di ciascun ambito territoriale (riformato o meno) di prestazione del servizio, una frammentaria e disomogenea risposta, articolata Comune per Comune, all’esigenza di reperire il gettito per la copertura dei costi sostenuti dal gestore, per lo più, mediante un prelievo di natura tributaria imposto dai Comuni, ma talora, attraverso una "tariffa corrispettivo" di tipo commerciale, ancora una volta deliberata su base comunale, ma applicata alle singole utenze direttamente dal gestore, il cui gettito costituisce entrata propria di quest’ultimo, senza più "interagire" col bilancio comunale.

Atteso che, come previsto dal comma 691 dell’art. [1](#) della [L. 147/2013](#), *"I comuni possono, in deroga all’articolo [52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), affidare l’accertamento e la riscossione della TARI.... ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti."*

Vista la "Guida Operativa alla definizione e gestione della TARI", stilata dalla fondazione IFEL per conto dell’ANCI che ha perseguito il lodevole obiettivo di affrontarne "le più importanti problematiche interpretative e applicative, nonché di analizzare in maniera approfondita e articolata la potestà regolamentare comunale, con particolare attenzione alla gestione delle riduzioni e delle agevolazioni", contestualmente proponendo il ricorso allo strumento tributario e a quello regolamentare, per distribuire, nei termini più corretti ed equi, il prelievo tributario posto a carico delle utenze,

nell'implicito riconoscimento, allo stato di fatto, di diffuse situazioni di pressione impropria, a carico di alcune categorie della platea contributiva, con particolare riferimento a quelle non domestiche.

Pone anche l'accento sull'obbligo di individuare, attraverso il regolamento, "le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e merci, ai quali si estende il divieto di assimilazione". Particolarmente ben fatto il cap. 3 "LE AGEVOLAZIONI PER INCENTIVARE LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA", che analizza le diverse tipologie di agevolazioni, articolandole in riduzioni obbligatorie e riduzioni facoltative, e separatamente trattando le agevolazioni collettive e quelle individuali, delle quali opera una dettagliata rassegna, ivi comprese quelle, facoltative, recentemente introdotte dalla legge sulla "Green economy" del dicembre 2015. (Es.: "Compostaggio di Comunità, "Attività di prevenzione della produzione di rifiuti", ecc.)

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

Atteso in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660).

Ribadito che il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
6. i termini di versamento del tributo.

#### **TARIFFA MISURAZIONE PUNTUALE. CONSIDERAZIONI DI DIRITTO**

La **tariffazione puntuale** è definita ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedono la facoltà per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare, in luogo della Tari, una tariffa avente natura corrispettiva o anche di mantenerne la natura tributaria, pur applicando sistemi di misurazione puntuale.

L'art. 1, comma 668, della Legge istitutiva della Tari afferma, quanto segue:

"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo [52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Nella commisurazione della tariffa il comune può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#). La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Tale facoltà è stata riconosciuta a favore dei Comuni che abbiano realizzato "sistemi di misurazione puntuale" anche in assenza del Regolamento di cui al comma 667 del cit. art. 1, [Legge n. 147/2013](#), secondo il quale:

"667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo [17, comma 1](#), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea".

Tratto da: **Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF Mercato di incidenza: ciclo dei rifiuti 27 dicembre 2018**

"(...)

La tariffa puntuale

26.13 La Direttiva 2018/851/UE ha definito l'adozione di regimi di tariffe puntuali come uno di possibili strumenti di promozione dell'economia circolare, finalizzato, in particolare, ad introdurre nel sistema di tariffazione all'utenza obiettivi di carattere ambientale quali l'aumento della raccolta differenziata e la diminuzione del rifiuto urbano residuo che viene conferito in discarica.

26.14 Con il termine "tariffazione puntuale" si fa riferimento a una pluralità di casistiche, sebbene nella maggior parte dei casi la tariffazione puntuale applicata alla parte variabile della tariffa faccia riferimento alla sola misurazione della quantità del rifiuto urbano residuo prodotto (RUR), in modo tale da incentivare l'utente a differenziare quanto più possibile la raccolta per contenere la spesa sostenuta. La misurazione del RUR, come sopra ricordato, rappresenta il requisito minimo richiesto dal citato DM 20 aprile 2017 per un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti.

26.15 In alcuni casi analizzati, tuttavia, la quota effettivamente variabile della tariffa legata alla misurazione puntuale del RUR, rappresenta una percentuale estremamente ridotta della quota variabile totale della tariffa (qualche punto percentuale), restando dunque quest'ultima basata in buona parte su calcoli di natura presuntiva. In molti casi analizzati, ad esempio, una quota della tariffa si computa fissando un numero di svuotamenti minimi obbligatori<sup>44</sup>, mentre la quota effettivamente variabile riguarda i soli svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori. Ciò consente, tra l'altro, di ottenere una garanzia di copertura di una parte dei costi variabili del servizio ed evitare il rischio che la riduzione progressiva della base imponibile (kg o litri di RUR) su cui vengono riversati tutti i costi variabili del servizio, porti ad un inevitabile aumento delle tariffe unitarie a svuotamento."

Con il **decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato il 20 aprile 2017 e pubblicato in G.U. il 22 maggio 2017** sono stati introdotti i criteri per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti urbani residui conferiti e per la realizzazione di sistemi di gestione che consentano di attuare una tariffa commisurata al servizio reso. I Comuni che, nelle more dell'adozione del decreto da parte del Ministero, abbiano adottato in via autonoma propri criteri di misurazione puntuale del rifiuto conferito, dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto entro due anni.

Lo scopo del decreto è indicato esplicitamente nel dettare i criteri necessari ai Comuni per l'adozione di: "a) sistemi di **misurazione puntuale** della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico; b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso". Ciò consentirà l'introduzione di un "effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" (art. 1, D.M. cit.).

Ciò posto, il decreto definisce il "rifiuto urbano residuo (RUR)" come "il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" e l'"utente" del servizio come la "persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze". Le "utenze" sono individuate con una terminologia simile a quella utilizzata nel corso degli anni per definire il presupposto oggettivo dei tributi sui rifiuti: sono infatti "utenze" le "unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un 'utente'" (art. 2, D.M. cit.).

Il decreto individua le modalità di identificazione delle utenze, come primo passo per la quantificazione puntuale dei rifiuti urbani residui conferiti da ciascuna di esse. Viene così stabilito che l'identificazione deve avvenire "mediante **l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza**" (art. 3, D.M.). Il codice così assegnato a ciascuna utenza può anche essere collegato al relativo codice fiscale e deve essere letto "attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico" (art. 5, D.M. cit.).

Dovrebbe trattarsi, in definitiva, di **dispositivi c.d. RFID** o di **codici a barre**, che consentano di **ricollegare** senza dubbi il **rifiuto conferito** al singolo **codice personale** e, quindi, alla singola utenza.

Il codice così rilevato deve inoltre consentire di ricollegare a ciascuna utenza, "come requisito minimo", "il peso o volume della quantità di RUR conferito", fermo restando che attraverso il codice possono essere anche misurate "le

quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali" (art. 4, D.M. cit.).

Vengono poi dettate due modalità di misurazione del rifiuto conferito: è possibile la "**pesatura diretta**, con rilevazione del peso" oppure la pesatura indiretta "mediante la **rilevazione del volume** dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza" e "determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico". La pesatura, con l'una o con l'altra modalità, può avvenire "a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta", con "un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta", può essere "integrata nel contenitore adibito alla raccolta" o "effettuata presso un centro di raccolta" (art. 6, D.M. cit.). Possono anche essere adottati sistemi misti di pesatura (indiretta e diretta).

Considerato che la determinazione puntuale della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il principio «**chi inquina paga**» nella gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato infine l'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 47/2014 (conv. in legge n. 80/2014), il quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 ha ridotto la TARI al 33,33% sull'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all'estero, già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto l'articolo 3, comma 133 Legge 662/1996, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, che detta le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in attuazione delle disposizioni di cui al succitato art. 3 Legge 662/1996;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, ove, al capo IV, artt. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Visto il D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, ove, al titolo II, artt. 13 e 15 si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione dei tributi, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali;

Visto l'art. 10 Legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), il quale prevede che non possano essere irrogate sanzioni quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;

Visto l'art. 6, comma 5bis D.Lgs. 472/1997, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs. 32/2001, il quale ha disposto che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;

Visto il D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, con cui – in attuazione dei principi dettati dall'art. 8, comma 1 L. 11 marzo 2014 n. 23 – sono state introdotte numerose modifiche al sistema sanzionatorio tributario, con particolare riferimento, per quanto riguarda i tributi locali, alla sanzione applicabile in caso di tardivo pagamento;

Considerato che la normativa sopra richiamata individua le sanzioni applicabili all'interno di un minimo e di un massimo stabiliti dalle singole norme sanzionatorie;

Ritenuto, quindi, opportuno, pur nel rispetto del principio di soggettività della sanzione di cui all'art. 7 D.Lgs. 472/1997, stabilire dei criteri di massima che potranno essere seguiti dal funzionario responsabile del tributo per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, e di dettare allo stesso modo i criteri per la determinazione delle sanzioni concretamente applicabili nelle ipotesi di violazione continuata e di recidiva, come previsti dagli artt. 12 e 7 D.Lgs. 472/1997;

Vista altresì la sentenza della Corte di Cassazione del 26 giugno 2008 – 16 gennaio 2009 n. 932, con cui sono stati stabiliti i criteri applicativi delle violazioni per omissioni dichiarative e di denuncia ai fini I.C.I., applicabili peraltro per analogia anche agli altri tributi locali, in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'ordinanza della Corte di Cassazione del 25 marzo 2014 n. 6950;

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49 e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'[art. 3, comma 1, lett. d\), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#)) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi favorevoli nessun astenuto e nessun contrario espressi in forma palese per alzata di mano da n.7 consiglieri comunali presenti e votanti:

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il nuovo “*Regolamento TARI*”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);



- 3) di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, a' sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 del d.l. n. 69/2009 e all'Albo Pretorio del Comune, per almeno 30 giorni consecutivi.
- 4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Dopodichè con separata votazione, stante l'urgenza, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano da n.7 consiglieri comunali presenti e votanti la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D: Lgs. N. 267/2000.

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TA.RI.**

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile  
dell' SERVIZI Finanziari*

F.to Dott. Lorenzi Alberto

Barghe, addì 19/03/2019

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile  
dell'Area Finanziaria*

F.to Alberto dott. Lorenzi

Barghe, addì 19/03/2019

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Guerra Giov Battista

Il Segretario Comunale  
Alberto dott. Lorenzi

---

### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 22/03/2019 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale [www.comune.barghe.bs.it](http://www.comune.barghe.bs.it) in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale  
Alberto dott. Lorenzi

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

---